



OFFERTA PLACET GAS VARIABILE DOMESTICO

ART. 1 – DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;

Attivazione della fornitura: il momento dal quale, in coerenza con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;

Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;

Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una volta;

Cliente o Cliente finale: è il Cliente domestico e il Condominio uso domestico;

Clienti domestici: è la persona fisica che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali;

Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici di gas naturale che risultino in condizioni di disagio economico così come definiti dall'articolo 2, comma 2.3 del TIBEG;

Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/COM, come successivamente modificato e integrato;

Codice del consumo: è il D.Lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;

Codice in materia di protezione dei dati personali: è il D.Lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;

Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc);

Condominio uso domestico: è un intero edificio diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al Cliente domestico, purché:

- I. il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;
- II. il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;

Contratto: è il contratto di fornitura di gas naturale concluso sulla base dell'offerta PLACET e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche;

Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il punto di fornitura del Cliente;

Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di:

- a) modulistica per la conclusione dell'offerta PLACET;
- b) informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell'Articolo 9, comma 91, lettere da a a g, del Codice di condotta commerciale;
- c) scheda sintetica;
- d) modulistica recante le condizioni economiche;
- e) scheda di confrontabilità;
- f) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale;
- g) modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici;
- h) modulo per la presentazione dei reclami;
- i) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali;
- j) informativa sul trattamento per i dati personali;
- k) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto.

Fattura: è il documento denominato bolletta sintetica, oggetto della disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale;

Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;

Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto;

Fornitore di ultima istanza (FUI): è il/i fornitore/i di ultima istanza individuati/i per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore;

Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;

Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura del gas naturale prelevato presso il Punto di fornitura;

Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare il gas naturale;

Offerte PLACET: sono offerte di mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell'energia elettrica e al settore del gas naturale e a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, disciplinate dall'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 27 luglio 2017 555/2017/R/COM e s.m.i.;

Parti: sono il Cliente e il Fornitore;

Punto di fornitura: è il punto di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione il gas naturale al cliente;

RQDE: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019;

Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disallantato o trovi un Fornitore;

Servizio di tutela del gas naturale: è il servizio che il Fornitore è tenuto ad offrire ai propri clienti, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 3 agosto 2007, n.125/07, G.U. n. 188 del 14 agosto 2007;

Servizi di ultima istanza: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI;

SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010;

Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura di gas naturale prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, disciplinato con deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2017, 593/2017/R/COM e successive modifiche e integrazioni;

Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate, rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;

Switching: è (i) l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, (ii) l'accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di riconsegna della rete di distribuzione;

TIBEG: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;

TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

TI: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;

TIMG: è il Testo integrato morosità gas;

TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023;

TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;

TIVG: è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuito a mezzo di reti.

Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.

ART. 2 – OGGETTO

2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell'ambito della presente Offerta PLACET.

2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.

2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell'esercente il Servizio di default che in precedenza serviva il Cliente;

2.4 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 7.

2.5 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il gas naturale messo a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.

2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Fornitore dell'accettazione del Cliente della proposta formulata dal Fornitore attraverso l'apposito modulo di adesione allegato al presente Contratto. L'efficacia del Contratto è condizionata ad una verifica da parte del Fornitore, da svolgersi entro 120 (centoventi) giorni dalla data di conclusione del Contratto, basata sui seguenti parametri:

- a) buon esito della procedura di cambio fornitore (switching), nuovo allaccio e relativa attivazione, subentro, volta,;
- b) efficacia del contratto di distribuzione e degli eventuali ulteriori contratti applicabili con la società di trasporto e con il Distributore a cui gli impianti del Cliente si trovano allacciati;
- c) ottenimento da parte del Cliente e di Kienergia delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari rilasciati dalle competenti autorità;
- d) rilascio della garanzia in forma di deposito cauzionale, nei termini definiti all'art.13;
- e) esito positivo delle verifiche circa la solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente. Il Cliente (persona fisica) è consapevole che tali verifiche saranno svolte, anche da parte di società terze specializzate, anche mediante la consultazione dei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), ai sensi dell'art. 30 ter lett. b-ter del D. Lgs. 141/2010, come integrato dalla L. 4 agosto n.124/2017 e verranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni della citata normativa e di quelle in materia di protezione dei dati personali;
- f) trasmissione da parte del Cliente di tutta la documentazione prevista ai sensi della normativa, ivi inclusa, per le richieste di volta, di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, la documentazione attestante il legittimo possesso/detenzione dell'immobile e la data di decorrenza dello stesso;
- g) ove applicabile, l'accettazione espressa del Cliente della facoltà di Kienergia di cedere a soggetti terzi i crediti derivanti da operazioni soggette al regime d.i.c.d. split payment (scissione dei pagamenti), previsto dall'art.17-ter del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni nonché relative disposizioni attuative. L'importo eventualmente ceduto da Kienergia corrisponde, in linea capitale, all'importo imponibile a fini IVA, quale indicato nelle fatture emesse nei confronti del Cliente. Tale accettazione dovrà essere inviata a Kienergia mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: kienergia@pec.it;
- h) nel caso in cui il metodo di pagamento contrattualmente sia l'addebito diretto sul conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD), la correttezza delle coordinate bancarie fornite dal Cliente per l'addebito, la loro coerenza con l'istituto del conto, la correttezza dei dati della persona fisica delegata ad operare sul conto e il conseguente buon esito della procedura di rilascio del mandato all'incasso diretto;
- i) in caso di accoglimento delle richieste di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro [pur al mancato verificarsi della condizione sospensiva di cui alla lettera (p) del presente articolo], verifica dell'avvenuto pagamento degli oneri richiesti dal Distributore per l'interruzione eventualmente eseguita, a fronte di preventivo, degli oneri di nuovo allaccio o subentro;
- j) verifica da parte di Kienergia circa la correttezza della partita IVA e/o Codice Fiscale comunicati dal Cliente;
- k) l'assenza di richieste di sospensione per morosità del Punto di fornitura nel periodo ricompreso tra i dodici mesi precedenti la data di richiesta di cambio fornitore e la data di sua efficacia;
- l) l'assenza di richieste di indennizzo ai sensi del TISIND (Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, Allegato A della Delibera ARERA 593/2017/R/COM e ss.mm.ii.) in corso per il Punto di fornitura;
- m) la non provenienza del Punto di fornitura dei Servizi di ultima istanza gas;
- n) l'assenza di ulteriori richieste di cambio fornitore, di volta, eseguite nei dodici mesi antecedenti la data di richiesta di cambio fornitore eventualmente necessaria a dare efficacia al Contratto;
- o) l'accessibilità del misuratore;
- p) l'assenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dal Distributore.

Il fornitore comunica al Cliente l'avvenuta conclusione del contratto o il proprio rifiuto a contrarre. Decorso il termine di cui sopra, in assenza di comunicazione del Fornitore, il presente Contratto sarà efficace.

3.2 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.

3.3 Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente finale fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente domestico una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente finale domestico è d'accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 6, del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente finale domestico la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell'Attivazione della fornitura.

3.4 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da f) a j) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici.

3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

3.6 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio volta o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.

ART. 4 – PROCEDURA A RECEDERE

4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Kienergia srl perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2 il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

4.2 Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente finale, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.3, il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

ART. 5 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:

- a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto tramite Raccomandato A/R a KIENERGIA srl, VIA MASSIMO RINALDI 2c-2D, RIETI (RI), 02100, o al numero di Fax 0746268799; mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.
- b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.

5.2 L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente finale.

5.3 Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente finale richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento.

5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente finale la perdita del diritto di ripensamento.

5.5 Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente finale un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente finale è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

5.6 Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedire l'attivazione, lo stesso Cliente finale può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone esplicita richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza.

ART. 6 – REVOCA DELLA RICHIESTA DI SWITCHING

6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto di gas naturale sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:

- a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;
- b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità progressa;
- c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di ultima istanza;

- d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
- e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
- f) la data di attivazione del Servizio di default;
- g) l'accessibilità o meno del Punto di fornitura.

6.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l'ultima data utile.

6.3 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.

6.4 Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.

6.5 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluiti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:

- a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
- b) confermare la richiesta di switching, rivolendosi sul Cliente finale.

ART. 7 - CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CON IL DISTRIBUTORE

7.1 Ai fini dell'Articolo 2, il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l'accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.

7.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

7.3 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

ART. 8 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

8.1 L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di volta o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L'attivazione ha luogo nel termine indicato nella lettera di conferma.

8.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.

8.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

ART. 9 - CONDIZIONI ECONOMICHE

9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell'ambito della presente Offerta PLACET, sono allegata al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E RECESSO

10.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.

10.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall'Attivazione della fornitura.

10.3 Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 10.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa a variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del cliente stesso. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta è pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.

10.4 La comunicazione di cui al precedente comma 10.3 non sarà trasmessa all'interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

10.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 10.3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall'offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma, il venditore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0.

10.6 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 10.3 e 10.4 e qualora il prezzo di cui al comma 10.5 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.

10.7 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte.

10.8 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.

10.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.

10.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto comunicandolo a Kienergia srl, Via Massimo Rinaldi 2C-2D, Rieti (RI), 02100, o contattando il numero 0746268799, o inviando un'email all'indirizzo info@kienergia.it, o inviando un fax al numero 0746268799.

10.11 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del Punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

10.12 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

ART. 11 - FATTURAZIONE

Disposizioni generali

11.1 La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l'ordine indicato al comma 11.3. Nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.

11.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.

11.3 Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la fattura redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, e gli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente nella propria area riservata, accessibile dal sito internet www.kienergia.it

11.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet www.kienergia.it la "Guida alla lettura delle voci di spesa" per l'Offerta PLACET di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati.

11.5 La fattura e gli elementi di dettaglio sono resi disponibili al Cliente in formato elettronico tramite invio all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di stipula e/o saranno disponibili sull'area web riservata accessibile gratuitamente dal sito www.econergia.com. Al Cliente che sceglie di ricevere la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.

11.6 Al cliente che non richiede la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura.

11.7 L'importo dello sconto di cui al comma 11.6 è riportato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI CLIENTI	UNITÀ DI MISURA	LIVELLO DELLO SCONTO
Clienti finali domestici di gas naturale	Euro/Punto di fornitura/anno	-5,40
Condominio con uso domestico		-12,00

11.8 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 11.6 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0.

11.9 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 2 (due) euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.

11.10 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura.

11.11 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 2.3 in relazione a fatture emesse e non pagate all'esercente il Servizio di default, oggetto di cessione del credito maturato da quest'ultimo al Fornitore entrante.

11.12 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono l'addebito automatico su conto corrente bancario (SDD), su carta di credito (CCR) e il pagamento tramite bollettino (gratuito presso sportelli Poste Italiane convenzionati). Tali modalità sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.

11.13 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:

- a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
- b) le autoletture comunicate dal Cliente - con le modalità e le tempistiche indicate in fattura - e validate dal Distributore;
- c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, dell'andamento climatico, della tipologia d'uso nonché di eventuali altri dati in possesso di Kienergia.

11.14 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

Fatturazione di periodo

11.15 La Fattura di periodo è emessa con la seguente frequenza:

PUNTI DI FORNITURA DI CUI NON È OBBLIGATORIA LA LETTURA MENSILE CON DETTAGLIO GIORNALIERO	
TIPOLOGIA DI CLIENTI	FREQUENZA EMISSIONE FATTURE
Inferiore a 500 Smc/anno	Almeno quadrimestrale
Tra 500 e 1.500 Smc/anno	Bimestrale
Tra 1.500 e 5.000 Smc/anno	Bimestrale
Superiore a 5.000 Smc/anno	Mensile

PUNTI DI FORNITURA DI CUI È OBBLIGATORIA LA LETTURA MENSILE CON DETTAGLIO GIORNALIERO	
Qualsiasi livello di consumo	Mensile

11.16 La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a:

- a) 6 euro nel caso in cui la Fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;
- b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:

- a) 40 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra;
- b) 60 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

11.17 Il Fornitore informa il Cliente dell'esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze nella prima fattura emessa.

11.18 In caso di mancata lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i Punti di fornitura dotati di misuratore accessibile, ivi inclusi gli smart meter, il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 35 euro.

Fatturazione di chiusura

11.19 La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.

11.20 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.19, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a:

- a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.19;
- b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino ad un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.19.

11.21 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

ART. 12 - RATEIZZAZIONE

12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:

- I. per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti II e III, sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
- II. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
- III. per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi;
- IV. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annuali complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'Articolo II;
- V. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annuali complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere.

12.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.

12.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- nei casi di cui ai punti I e II, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate nei casi di cui ai punti I, II e III, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare

costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);

- nei casi di cui al punto iv, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);
- nei casi di cui al punto v, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);
- le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi;
- è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
- le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.

12.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

12.5 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell'arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione. L'informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora.

12.6 Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: a) la prima rata non può essere superiore al trenta per cento del debito di cui alla costituzione in mora; b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate; c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 euro; d) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate.

12.7 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 12.5, nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzati anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.

ART. 13 - GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE

13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.

13.2 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:

CLIENTI TITOLARI DI BONUS SOCIALE Consumo annuo (Smc/anno)			
	< 500	fino a 5.000	> 5.000
Ammontare deposito (€)	25,00	77,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

CLIENTI TITOLARI DI BONUS SOCIALE Consumo annuo (Smc/anno)					
	< 500	fino a 1.500	fino a 2.500	fino a 5.000	> 5.000
Ammontare deposito (€)	30,00	90,00	150,00	300,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

13.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
- il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempiamento del cliente.

13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.

13.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoliti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.

13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

ART. 14 - INTERESSI DI MORA

14.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.

14.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza delle fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

14.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

ART. 15 - INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

15.1 In caso di ritardo o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 14 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all'articolo 11.10, trascorso almeno 1 (un) giorno dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

15.2 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

15.3 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoliti al Fornitore.

15.4 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccettuato la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.

15.5 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento

del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA o definito nel prezzario del Distributore.

15.6 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoliti con le modalità previste nell'Articolo 25 relativo alle comunicazioni.

15.7 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 9 del TIMG. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di richiesta di risoluzione contrattuale.

15.8 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.

15.9 Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al SII la relativa risoluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di default.

15.10 Nel caso cui al precedente comma 15.9, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere:

- copia delle fatture non pagate;
- copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
- copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente;
- copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell'ultima fattura pagata;
- documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.

15.11 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disinstallare il Punto di fornitura.

15.12 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

- euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità;
- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, nonostante alternativamente:
 - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.

15.13 Nei casi di cui al comma 15.12, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

15.14 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

ART. 16 - PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

16.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel RQDG, comprendenti: la verifica del gruppo di misura, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e vulture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del RQDG.

16.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di vultura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa.

16.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario ai fini di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

ART. 17 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E VERIFICHE

17.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas.

17.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscono situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.

17.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 18 - FORZA MAGGIORE

18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.

18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.

18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ

19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

19.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore.

19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:

- una delle seguenti affermazioni risulti non veritiera o non corretta, anche in un momento successivo alla stipula del Contratto:
 - il/i Punto/i di fornitura indicato/i nel modulo di adesione risultano già adeguatamente collegati alle rispettive reti di distribuzione locale (nei casi diversi dai nuovi allacci) e le opere realizzate per collegare gli impianti del Cliente sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile e in grado di soddisfare i fabbisogni energetici del Cliente medesimo;
 - gli impianti del Cliente sono adeguati ai fabbisogni dello stesso e conformi alla normativa di volta in volta applicabile in materia di sicurezza, prevenzione e alle disposizioni antinfortunistiche rispetto al cui adempimento il Cliente manleva Kienergia da ogni responsabilità;
 - il Cliente ha legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati gli impianti;
 - il cliente non ha obbligazioni insolute relativamente ai contratti stipulati con il precedente fornitore, con il Distributore e con la società di trasporto; v. il Cliente non ha subito iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti durante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto; vi. il Cliente non è in alcuna delle situazioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c., non è insolvente e non è stata intrapresa alcuna azione volta a farlo dichiarare fallito, ad assoggettarlo ad una qualsiasi altra procedura concorsuale ovvero alla liquidazione volontaria o alla cessazione dell'attività; vii. il Codice Fiscale fornito in sede di stipula del Contratto risulta corretto in ogni sua parte;

- b) il Cliente non attemperi alla richiesta di pagamento delle somme da quest'ultimo eventualmente dovute al Fornitore del servizio di default, al Distributore o l'eventuale indennizzo CMOR (di cui al TISIND) richiesto da un precedente fornitore;
- c) in caso di manomissione e/o rottura dei sigilli del misuratore o di prelievo fraudolento da parte del Cliente;
- d) utilizzo del gas naturale:
- i) in Punti di fornitura diversi da quelli previsti nel Contratto;
 - ii) per usi diversi da quelli descritti nel modulo di adesione;
 - iii) in violazione delle migliori regole di prudenza e sicurezza;
 - iv) da parte di soggetti terzi a cui il Cliente possa aver ceduto questo in qualsiasi forma, ad esclusione del caso di presenza di un contratto di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare;
- e) mancata o ritardato pagamento di una o più fatture anche non consecutive;
- f) mancata presentazione o rinnovo o ricostituzione della garanzia in forma di deposito cauzionale di cui all'articolo 13;
- g) il Cliente non comunichi correttamente il proprio numero di Partita IVA e/o Codice Fiscale o non comunichi tempestivamente ogni variazione degli stessi;
- h) esito negativo o peggioramento degli esiti delle verifiche circa la solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente svolta da parte di società terze specializzate, per le quali il Cliente autorizza sin d'ora il trattamento dei propri dati personali;
- i) apertura di una procedura di concordato preventivo, ivi inclusa la procedura di concordato in bianco ai sensi dell'articolo 161, comma 6, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.), con la sola eccezione della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186-bis della legge fallimentare, ovvero il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare;
- j) verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 18 per l'intera somministrazione;
- k) inefficacia della comunicazione di disdetta e/o recesso dal contratto di somministrazione in essere tra il Cliente e il fornitore uscente;
- l) esito negativo della verifica da parte di Kienergia che il Punto di fornitura sia servito da un Distributore con cui Kienergia abbia in essere il contratto di distribuzione del gas naturale alla data di stipula del Contratto;
- m) esito negativo della procedura di cambio fornitore (switching), nuovo allaccio e relativa attivazione, subentro, voltura;
- n) mancata trasmissione da parte del Cliente di tutta la Documentazione contrattuale, ivi inclusa, per le richieste di voltura, di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, la documentazione attestante il legittimo possesso/detenzione dell'immobile e la data di decorrenza dello stesso;
- o) ove applicabile, la mancata accettazione espressa del Cliente della facoltà di Kienergia di cedere a soggetti terzi i crediti derivanti da operazioni soggette al regime di c.d. split payment (scissione dei pagamenti), previsto dall'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni nonché relative disposizioni attuative;
- p) nel caso in cui il metodo di pagamento definito contrattualmente sia l'addebito diretto sul conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD), l'errata indicazione delle coordinate bancarie fornite dal Cliente per l'addebito, la loro incoerenza con l'intestataria del conto, l'errata indicazione dei dati della persona fisica delegata ad operare sul conto e il conseguente esito negativo della procedura di rilascio del mandato all'incasso diretto;
- q) in caso di accoglimento delle richieste di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, pur in presenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dal Distributore, mancato pagamento di quanto richiesto dal Distributore per la prestazione di interruzione eventualmente eseguita e, a fronte di preventivo, delle prestazioni di nuovo allaccio o subentro;
- r) esercizio da parte di Kienergia della facoltà di revoca della richiesta di cambio fornitore a fronte delle informazioni trasmesse dal SII ai sensi del TIMG e ss.mm.ii. In particolare, il Distributore mette a disposizione di Kienergia le seguenti informazioni:
- i) l'eventuale chiusura del Punto di fornitura a seguito dell'intervento di sospensione della fornitura per morosità;
 - ii) l'eventuale presenza di una richiesta d'indennizzo in corso per il Punto di fornitura;
 - iii) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
 - iv) le date delle eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di attivazione (per cambio fornitore);
 - v) le date delle eventuali richieste di attivazione (per cambio fornitore), oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di attivazione (per cambio fornitore) in corso;
 - vi) l'accessibilità o meno del Punto di fornitura;
- s) esercizio da parte di Kienergia della facoltà di revoca del nuovo allaccio e relativa attivazione o del subentro, a fronte della sussistenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dal Distributore o dal SII ai sensi del TIMG;
- t) venir meno per qualsiasi causa del mandato all'Addebito Diretto SEPA (SDD) sul contos)corrente indicato dal Cliente;
- u) violazione da parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dalla)normativa fiscale di volta in volta applicabile per esclusivi fatto, colpa, responsabilità e, quindi, inadempimento del Cliente medesimo;
- v) il Cliente di cui all'articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 non utilizzi ai fini del pagamento gli strumenti indicati nella medesima norma;
- w) quando da evidenze provenienti anche da soggetti terzi diversi dal Cliente, emerga che quest'ultimo non abbia più la legittima disponibilità dell'immobile;
- x) inefficacia del contratto di distribuzione e trasporto del gas naturale;
- y) revoca dell'autorizzazione di Kienergia alla vendita di gas naturale.

ART. 21 - LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

21.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.

21.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all'indirizzo www.kienergia.it.

21.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).

21.4 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

ART. 22 - ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS

22.1 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.

22.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www.arera.it.

22.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.

ART. 23 - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

23.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.

23.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO

24.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di gas naturale. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c..

24.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

ART. 25 - COMUNICAZIONI

25.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate. Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate:

- a Kienergia Srl, via Massimo Rinaldi 2c-2d, Rieti (RI), 02100;
- tramite la pagina <https://www.kienergia.it>;
- inviando un fax al numero 0746268799.

La documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti può essere inoltrata:

- al numero di fax 0746268799;
- tramite WhatsApp 3498599954;
- via mail all'indirizzo info@kienergia.it.

Eventuali ulteriori comunicazioni non già precedentemente disciplinate possono essere inoltrate:

- contattando il numero 0746268799 da cellulare (il costo della chiamata è variabile in funzione dell'operatore telefonico);
- tramite l'area web riservata accessibile dal sito www.kienergia.it;
- inviando un'email all'indirizzo info@kienergia.it.

25.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

25.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

ART. 26 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

26.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

ART. 27 - RISOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

27.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>).

27.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

ART. 28 - DATI PERSONALI

28.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.

INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI
ex art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679

La Società Kienergia s.r.l., Le rende noto che il trattamento dei Suoi dati personali raccolti mediante il presente modulo di contratto avviene in ossequio al Regolamento 2016/679/UE.

1. IDENTITA' E DATI DI CONTRATTO

Il Titolare del trattamento è **KIENERGIA S.R.L. Via Massimo Rinaldi n.2c, 02100, Rieti (RI) Partita IVA 01183820578 mail info@kienergia.it PEC: kienergia@pec.it**

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti recapiti: telefono cellulare 393 9415461, indirizzo posta elettronica dpo@kienergia.it

2. BASE GIURIDICA

Il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- 1) l'esecuzione del contratto con Lei in essere o delle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta;
- 2) l'adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 3) il consenso da Lei prestato, per una o più specifiche finalità.

3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) concludere il contratto di fornitura, ENERGIA e Gas ed adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, amministrativi e fiscali, inclusa l'eventuale verifica sulla Sua solvibilità, derivanti dal rapporto in essere, compresa l'erogazione di servizi on-line;
- b) acquisire le informazioni necessarie alla gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni relative ai servizi;
- c) adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un Regolamento, dalla Normativa Comunitaria, o da un ordine dell'Autorità;
- d) gestire il contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie, etc...);
- e) trasmettere, attraverso le coordinate di posta elettronica, sms, messaggistica istantanea, da Lei fornite, comunicazioni inerenti la vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli già forniti, sempre che Lei, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.

L'interessato potrà conferire dati personali rientranti in "categorie particolari di dati personali" (ex art. 9 GDPR, in particolare dati relativi allo stato di salute) ai fini dell'accesso alle tariffe agevolate e/o all'ottenimento di condizioni contrattuali previste dalla legge e/o dal Regolamento del Servizio. In caso di mancato conferimento dei predetti dati e/o di mancato conferimento del consenso al trattamento, il Gestore non potrà applicare i regimi specifici previsti.

4. DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali che saranno trattati, sono quelli identificativi dell'utente e della fornitura, quali a titolo meramente esemplificativo: - cognome, nome, luogo e data di nascita

- codice fiscale e/o partita IVA
- numero di telefono/indirizzo e-mail
- indirizzo e numero civico del punto di fornitura
- indirizzo di recapito delle fatture
- dati relativi al contratto di fornitura (es. codice Cliente, POD o PDR, potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale, consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi, uso del gas naturale, residenza)
- modalità di pagamento e/o coordinate bancarie
- ogni altro dato personale funzionale al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti.

I dati personali possono includere:

- dati pubblici o dati conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa comunitaria, da leggi, o regolamenti;
- dati relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- dati personali utilizzati per la valutazione del rischio creditizio raccolti presso le banche dati e sistemi finalizzati alla valutazione del rischio creditizio; - dati appartenenti a particolari categorie ai sensi dell'art.9 del Regolamento (UE) 2016/679, ed in particolare dati relativi al Suo stato di salute, qualora necessari per la concessione di agevolazioni sociali previste dalla Legge.

5. NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3, lettere a), b), c) e d) è obbligatorio. Tale trattamento è necessario per consentire la stipula e la gestione del contratto e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali; pertanto, l'omessa comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per Kienergia S.r.l. di erogare i servizi richiesti.

Il conferimento dei dati per le altre finalità è invece facoltativo. Può, quindi, decidere di non fornire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già resi disponibili.

6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI I Suoi dati non saranno diffusi.

Ai fini dell'adempimento contrattuale e delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili, da parte di Kienergia S.r.l. i dati potranno essere comunicati:

- ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento;
- a società terze od altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento;
- ad amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo
- al Sistema informativo integrato, secondo quanto previsto dalla legge 129/2010 - a società controllanti, controllate e collegate.

I dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di Kienergia S.r.l. forniti da Lei in altre circostanze.

7. TRASFERIMENTO DATI

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

Kienergia S.r.l. è proprietaria di una pagina Facebook, utilizzata per rimanere in contatto con la propria clientela e di cui è contitolare insieme al fornitore della piattaforma tecnologica: in questo caso i dati personali degli utenti che interagiscono con essa, potrebbero, con le garanzie previste dalla normativa, essere trasferiti al di fuori della UE.

Kienergia S.r.l. ha attivato un proprio sito internet www.kienergia.it in cui è previsto il servizio di caricamento dei dati personali al fine di prenotare un appuntamento per poter fare un preventivo. I dati sono cancellati dopo mesi 3. E' presente anche un modulo di contatto e un servizio di messaggistica istantanea. L' informativa dettagliata relativa al sito internet può essere visionata nelle privacy policy del sito www.kienergia.it

8. MODALITA' DI TRATTAMENTO

I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l'impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.

I dati personali saranno trattati anche mediante:

comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo; l'impiego del telefono e della posta cartacea.

9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e anche dopo la cessazione del rapporto per l'estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti, salvo il caso in cui il cliente abbia rilasciato esplicito consenso alle attività di cui al punto 3, lettere f), g) e h); in questi casi il trattamento potrà avere durata fino a revoca del consenso.

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei, in qualità di interessato, ha i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR e precisamente:

- 1) di avere conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai medesimi dati ed a tutte le informazioni relative al trattamento stesso;
- 2) di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e di integrare quelli incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- 3) di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali se: i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; ha revocato il consenso o si oppone al trattamento;
- 4) di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: se contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare detta esattezza; se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali Le siano necessari per l'accertamento o l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; se Lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto ai Suoi;
- 5) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati;
- 6) di opporsi, in tutto o in parte al trattamento. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo se il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico;
- 7) di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- 8) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:

- una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@kienergia.it PEC: kienergia@pec.it
- una raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Kienergia S.r.l., Via Massimo Rinaldi n.2c, 02100, Rieti (RI)

Il sottoscritto _____, letta l'informativa che precede, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità evidenziate nella stessa, punto e.

Data,

Firma



Gentile Cliente,

la compilazione del presente modulo di Reclamo è finalizzata a comprendere meglio le sue esigenze così da consentirci di rendere il nostro servizio più soddisfacente e vicino ai suoi bisogni.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL RECLAMO

Kienergia Srl si impegna a rispondere per iscritto con risposta motivata a ciascun reclamo, nel rispetto dei parametri di qualità del servizio fissati dalla Del. 413/2016/R/com e ss.mm.ii. Il reclamo da lei inviato sarà gestito dal personale specializzato che, nel caso di informazioni riguardanti anche dati tecnici, provvederà ad inoltrare la richiesta al distributore di zona al fine di ottenere una risposta esaustiva.

DOVE PRESENTARE UN RECLAMO

- Chiamando il numero fisso 0746268799.
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14:30 alle 18:00, il sabato dalle 10.00 alle 12.00 (escluse festività nazionali).
- Scrivendo Via M. Rinaldi 2c-2d – 02100 Rieti (RI).
- Fax: 0746268799.

COSA INDICARE NEL RECLAMO

- Dati identificativi del Cliente (nome, cognome, indirizzo postale o email).
- Servizio (elettrico, gas o entrambi) al quale il reclamo è riferito.
- Codice cliente o codice identificativo del punto fisico di consegna dell'energia elettrica o del gas naturale (POD, PDR).
- Indirizzo di fornitura.

Cordiali saluti,
Kienergia srl
Servizio Assistenza Clienti

CODICE CLIENTE

 RECLAMO RECLAMO PER IMPORTI ANOMALI** **LUCE**

CODICE PUNTO DI PRELIEVO (POD)*

INDIRIZZO DI FORNITURA*

COMUNE DI* CAP*

LETTURA CONTATORE

LETTURA CONTATORE DATA RILEVAZIONE

 **GAS**

CODICE PUNTO DI PRELIEVO (POD)*

INDIRIZZO DI FORNITURA*

COMUNE DI* CAP*

AUTOLETTURA PER CONTATORE A FASCE:

AUTOLETTURA PER CONTATORE MONOFASCIA:

FASCIA A1 O F1

FASCIA A0 O F0

FASCIA A2 O F2

FASCIA A3 O F3

DATA RILEVAZIONE

 **DATI CLIENTE**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (COGNOME, NOME/RAGIONE SOCIALE)*

CODICE FISCALE* P. IVA*

RESIDENTE IN VIA * N.*

COMUNE DI * CAP* PROV.*

E-MAIL* CELL.*

TEL. FAX

Riferimenti dell'Associazione a cui si conferisce mandato, di cui si allega copia, o presso cui si elegge domicilio ai fini della risposta al reclamo:

NOME ASSOCIAZIONE

INDIRIZZO

RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI:

- CONTRATTI (recesso, volture e subentri, modifiche unilaterali, etc)
- MOROSITÀ E SOSPENSIONE (morosità, sospensione e riattivazione, corrispettivo morosità pregresse, etc)
- MERCATO (presunti contratti non richiesti, cambio fornitore, condizioni economiche nuovi contratti, doppia fatturazione, etc)
- FATTURAZIONE (uso dell'autolettura, ricalcoli, consumi stimati errati, periodicità e fattura di chiusura, pagamenti e rimborsi, importi per consumi risalenti a più di due anni, etc)
- MISURA (cambio misuratore, verifica e ricostruzioni, mancate letture, etc)
- CONNESSIONI, LAVORI E QUALITÀ TECNICA (preventivi/attivazioni/lavori, continuità, valori della tensione/pressione, sicurezza, etc)
- BONUS SOCIALE (validazioni, cessazioni, erogazioni, etc)
- QUALITÀ COMMERCIALE (servizio clienti, indennizzi, etc)
- ALTRO

SEGNALA QUANTO SEGUE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LA PRESENTE SEGNALAZIONE È RIFERITA AD UNA COMUNICAZIONE GIÀ INOLTATA IN DATA

PER:

- RISCOントRO NON RICEVUTO
- RISPOSTA NON CHIARA
- CASO NON RISOLTO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito anche "GDPR"), Kienergia srl, in veste di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali conferiti attraverso il modulo che ha compilato saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali per dare seguito alla Sua richiesta. Informazioni più dettagliate sull'utilizzo dei dati personali da parte di Kienergia srl sono disponibili sul sito www.kienergia.it ovvero nella documentazione contrattuale che Le è stata fornita. Titolare del trattamento è Kienergia Srl con sede legale in Rieti (RI) - 02100, via Massimo Rinaldi 2c-2d, e-mail: info@kienergia.it, ai quali l'interessato può rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR.

DATA* (GG/MM/AAAA) TIMBRO E/O FIRMA DEL CLIENTE

* Campo obbligatorio e dati reperibili nell'ultima bolletta ricevuta

** La definizione di "importi anomali" è contenuta nel TIQV, allegato alla Delibera 413/2016/R/com

In funzione dell'operatore telefonico

Da compilare e inviare esclusivamente nel caso in cui il Consumatore voglia esercitare il diritto di ripensamento relativamente al Contratto cui tale modulo è allegato.

Il modulo compilato potrà essere trasmesso a Kienergia srl al numero di fax 0746.268799 o spedito alla Via Massimo Rinaldi 2C-2D, Rieti (RI) 02100,, entro 14 giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto con Kienergia.

CON IL PRESENTE MODULO ESERCITO IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO PER IL SEGUENTE CONTRATTO:

CODICE CONTRATTO, SOTTOSCRITTO CON

IN DATA PER LA FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA

GAS

COMUNE DI

IN VIA/PIAZZA N° CIVICO INTERNO

IDENTIFICATA DAL NUMERO DI: POD PDR.....

DATI CLIENTE

NOME COGNOME O DENOMINAZIONE CONDOMINIO*

CODICE FISCALE*

INDIRIZZO N° CIVICO

COMUNE CAP PROVINCIA

(*) dati obbligatori

Ti ricordiamo che puoi esercitare il diritto di ripensamento anche senza utilizzare il presente modulo, purché lo comunichi a Kienergia srl agli indirizzi sopra indicati via fax o posta in modo esplicito.

LUOGO DATA* (GG/MM/AAAA)

FIRMA

1. OFFERTA PLACET

La presente offerta è riservata esclusivamente ai clienti domestici e ai condomini uso domestico (il “Cliente”).

Le presenti condizioni economiche (le “CE”) definiscono il prezzo per la somministrazione del gas naturale al Cliente e le ulteriori condizioni dell’offerta denominata “PLACET Fissa GAS Domestico”. Le CE di PLACET Fissa GAS Domestico integrano le condizioni generali di contratto per la somministrazione di gas naturale per il mercato libero domestico di Kienergia (le “CGC”) e le CGC, le CE e il Modulo di Adesione costituiscono il contratto (il “Contratto”). I termini qui utilizzati con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato ad essi attribuito nelle CGC, salvo ove diversamente espressamente previsto.

2. CONDIZIONI ECONOMICHE LUCE

GAS NATURALE

2.1 Ai sensi del presente Allegato Economico, il prezzo fisso della componente materia prima del gas assumerà i valori espressi nella tabella sottostante

CORRISPETTIVO PVOL (€/Smc)	CORRISPETTIVO PFIX (€/pdr/anno)
2,0000	144

Il corrispettivo Pvol, che rappresenta la componente espressa in quota energia.

Il corrispettivo Pfix, che rappresenta la componente espressa in quota punto di riconsegna.

2.2 Saranno inoltre applicati al Cliente:

- le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi della RTDG;
- la componente QT_{i,t}, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall’Autorità ai sensi del TIVG.

IMPOSTE

2.3 Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall’ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un’indicazione in fattura. Per maggiori dettagli sul peso dell’imposizione fiscale, consultare il sito www.kienergia.it.

SUDDIVISIONE PERCENTUALE DELLA SPESA AL NETTO DI IVA E ACCISE PER FAMIGLIA TIPO

La tabella riporta l’incidenza percentuale dei diversi corrispettivi sulla spesa media annua imposte escluse. Le percentuali indicate si riferiscono ad una famiglia “tipo” (ambito Nord Occidentale) con contratto ad uso domestico che consuma 1.400 Smc/anno.

Spesa per il gas naturale	100%
Spesa per trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema	0%

VALIDITÀ

2.4 Le condizioni di cui alle presenti CE rimarranno invariate per 12 mesi dalla data di attivazione della somministrazione con Kienergia. Allo scadere di tale periodo, le Condizioni Economiche potranno essere modificate da Kienergia, secondo le modalità riportate nell'art. 10.3 delle CGC.

3. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

3.1 La periodicità di fatturazione dei corrispettivi previsti dalla presente offerta è riportata nell'art. 11.15 delle CGC.

3.2 La presente offerta prevede l'emissione della fattura e degli elementi di dettaglio in formato digitale, salvi i casi in cui il Cliente chieda di riceverli in formato cartaceo. I documenti di fatturazione, se in formato digitale, saranno inviati al Cliente all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione e/o saranno disponibili sull'area web riservata accessibile gratuitamente dal sito www.kienergia.it o attraverso APP, in formato pdf scaricabile.

3.3 Il pagamento avverrà secondo le modalità definite dall'articolo 11 delle CGC.

3.4 La presente offerta prevede uno sconto di 5,40 €/Pdr/anno (che sarà erogato in misura pari a 0,45 €/Pdr/mese) nel caso di cliente domestico e di 12 €/Pdr/ anno (che sarà erogato in misura pari a 1 €/Pdr/mese) nel caso di condominio con uso domestico, in caso di contemporanea scelta di fattura digitale e di modalità di pagamento SDD/CCR

4. SCONTO E BONUS

4.1 Bonus sociale: il bonus sociale per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, ove nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama gratuitamente il numero verde 800.166.654.

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE IMPOSTE

CONSUMO ANNUO (Smc)	(A) OFFERTA	(B) SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	(C) MINORE SPESA (SEGNO -) O MAGGIORE SPESA (SEGNO +) A-B	(D) VARIAZIONE PERCENTUALE DELLA SPESA (CON SEGNO + O SEGNO -) (A-B)/Bx100
AMBITO TARIFFARIO: AMBITO NORD OCCIDENTALE (VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA)				
120	443,47	198,79	+244,68	+123,08%
480	1256,11	519,14	+736,97	+141,96%
700	1747,04	729,22	+1017,82	+139,58%
1400	3309,11	1354,05	+1955,06	+144,39%
2000	4645,87	1887,47	+2758,40	+146,14%
5000	11325,77	4550,66	+6775,11	+148,88%
AMBITO TARIFFARIO: AMBITO NORD ORIENTALE (LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, EMILIA ROMAGNA, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA)				
120	433,00	188,20	+244,80	+130,07%
480	1237,94	500,85	+737,09	+147,17%
700	1724,57	706,63	+1017,94	+144,06%
1400	3272,94	1317,76	+1955,18	+148,37%
2000	4597,92	1839,41	+2758,51	+149,97%
5000	11218,88	4443,65	+6775,23	+152,47%
AMBITO TARIFFARIO: AMBITO CENTRALE (TOSCANA, UMBRIA, MARCHE)				
120	438,77	194,04	+244,73	+126,12%
480	438,77	514,55	+737,02	+143,24%
700	1742,60	724,73	+1017,87	+140,45%
1400	3304,95	1349,85	+1955,10	+144,84%
2000	4641,97	1883,52	+2758,45	+146,45%
5000	11323,13	4547,97	+6775,16	+148,97%
AMBITO TARIFFARIO: AMBITO CENTRO SUD ORIENTALE (ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA)				
120	433,15	188,42	+244,73	+129,89%
480	1253,47	516,45	+737,02	+142,71%
700	1748,70	733,04	+1015,66	+138,55%
1400	3324,44	1373,76	+1015,66	+142,00%
2000	4672,96	1920,84	+2752,12	+143,28%
5000	11411,70	4652,37	+6759,33	+145,29%
AMBITO TARIFFARIO: AMBITO CENTRO SUD OCCIDENTALE (LAZIO, CAMPANIA)				
120	451,79	207,06	+244,73	+118,19%
480	1286,52	549,50	+737,02	+134,13%

700	1789,81	771,95	+1017,86	+131,86%
1400	3391,19	1436,11	+1955,08	+136,14%
2000	4761,76	2003,34	+2758,42	+137,69%
5000	11610,88	4835,79	+6775,09	+140,10%
AMBITO TARIFFARIO: AMBITO MERIDIONALE (CALABRIA, SICILIA)				
120	461,67	216,94	+244,73	+112,81%
480	1315,10	578,08	+737,02	+127,49%
700	1828,86	813,20	+1015,66	+124,90%
1400	3463,53	1512,85	+1950,68	+128,94%
2000	4862,71	2110,59	+2752,12	+130,40%
5000	11855,09	5095,75	+6759,34	+132,65%

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'ARERA

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Onere richiesta di voltura – 23,00 Euro

PLACET FISSA GAS - CODICE OFFERTA
OFFERTA GAS NATURALE
VALIDA DAL AL

VENDITORE

Kienergia Srl, www.kienergia.it

Numero telefonico: 0746268799

Indirizzo di posta: via Massimo Rinaldi 2c-2d, Rieti (RI) 02100

Indirizzo di posta elettronica: info@kienergia.it

DURATA DEL CONTRATTO

Indeterminata

CONDIZIONI

L'offerta è rivolta alla persona fisica che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali e al condominio uso domestico.

METODI E CANALI DI PAGAMENTO

Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono l'addebito automatico su conto corrente bancario (SDD), su carta di credito (CCR) e il pagamento tramite bollettino.

FREQUENZA DI FATTURAZIONE

Bimestrale

GARANZIE RICHIESTE AL

Deposito

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)

CONSUMO ANNUO (kWh)	SPESA ANNUA STIMATA DELL'OFFERTA
120	443,47 €/anno
480	1256,11 €/anno
700	1747,04 €/anno
1400	3309,11 €/anno
2000	4645,87 €/anno
5000	11325,77 €/anno

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: $P=0,03852$ GJ/Smc e $C=1$.

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it

CONDIZIONI ECONOMICHE

PREZZO MATERIA PRIMA ENERGIA	PREZZO FISSO 12 MESI
COSTO FISSO ANNO	COSTO PER CONSUMI
144,00 €/anno PER PDR	2,00 €/Smc*

ALTRE VOCI DI COSTO

AMBITO NORD OCCIDENTALE (Valle D'aosta, Piemonte, Liguria)

Quota energia (€/Smc)

CONSUMO Smc/anno	TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE	ONERI DI SISTEMA
0-120	0,1297	0,0000
121-480	0,2111	0,0462
481-1560	0,2042	0,0273
1561-5000	0,2045	0,0221
5001-80000	0,1856	0,0158
80001-200000	0,1580	0,0066

Quota Fissa (€/anno)

Classe contatore fino a G6* 70,09
 Classe contatore da G10 a G40 483,88
 Classe contatore oltre a G40 1031,08

AMBITO NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia)

Quota energia (€/Smc)

CONSUMO Smc/anno	TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE	ONERI DI SISTEMA
0-120	461,67	216,94
121-480	1315,10	578,08
481-1560	1828,86	813,20
1561-5000	3463,53	1512,85
5001-80000	4862,71	2110,59
80001-200000	11855,09	5095,75

Quota Fissa (€/anno)

Classe contatore fino a G6* 70,09
 Classe contatore da G10 a G40 483,88
 Classe contatore oltre a G40 1031,08

AMBITO CENTRALE (Marche, Toscana, Umbria)

Quota energia (€/Smc)

CONSUMO Smc/anno	TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE	ONERI DI SISTEMA
0-120	0,1297	0,1297
121-480	0,2116	0,2116
481-1560	0,2046	0,2046
1561-5000	0,2050	0,2050
5001-80000	0,1859	0,1859
80001-200000	0,1582	0,1582

Quota Fissa (€/anno)

Classe contatore fino a G6* 63,34
 Classe contatore da G10 a G40 453,66
 Classe contatore oltre a G40 963,57

AMBITO CENTRO SUD ORIENTALE (Basilicata, Puglia, Abruzzo, Molise)
Quota energia (€/Smc)

CONSUMO Smc/anno	TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE	ONERI DI SISTEMA
0-120	0,1297	0,0000
121-480	0,2325	0,0462
481-1560	0,2238	0,0273
1561-5000	0,2241	0,0221
5001-80000	0,2003	0,0158
80001-200000	0,1654	0,0066

Quota Fissa (€/anno)

Classe contatore fino a G6* 59,72
 Classe contatore da G10 a G40 416,78
 Classe contatore oltre a G40 886,69

AMBITO CENTRO SUD OCCIDENTALE (Lazio, Campania)
Quota energia (€/Smc)

CONSUMO Smc/anno	TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE	ONERI DI SISTEMA
0-120	0,1297	0,0000
121-480	0,2725	0,0462
481-1560	0,2604	0,0273
1561-5000	0,2609	0,0221
5001-80000	0,2278	0,0158
80001-200000	0,1794	0,0066

Quota Fissa (€/anno)

Classe contatore fino a G6* 78,36
 Classe contatore da G10 a G40 538,96
 Classe contatore oltre a G40 1139,88

AMBITO MERIDIONALE (Sicilia, Calabria)
Quota energia (€/Smc)

CONSUMO Smc/anno	TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE	ONERI DI SISTEMA
0-120	0,1297	0,0000
121-480	0,3244	0,0462
481-1560	0,3079	0,0273
1561-5000	0,3087	0,0221
5001-80000	0,2634	0,0158
80001-200000	0,1974	0,0066

Quota Fissa (€/anno)

Classe contatore fino a G6* 88,24
 Classe contatore da G10 a G40 569,26
 Classe contatore oltre a G40 1352,89

*Escluse imposte e tasse

IMPOSTE

Tutti i corrispettivi indicati nel Contratto sono da considerarsi al netto dell'IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall'ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un'indicazione in fattura. Per maggiori dettagli sul peso dell'imposizione fiscale, consultare il sito www.kienergia.it.

SCONTI E/O BONUS

La presente offerta prevede uno sconto di 5,40 €/Pdr/anno (che sarà erogato in misura pari a 0,45 €/Pdr/mese) nel caso di cliente domestico e di 12 €/Pdr/anno (che sarà erogato in misura pari a 1 €/pdr/mese) nel caso di condominio con uso domestico, in caso di contemporanea scelta di fattura digitale e di modalità di pagamento SDD/CCR.

PRODOTTI E/O SERVIZI AGGIUNTIVI

Nessuno

DURATA CONDIZIONI E RINNOVO

Le condizioni di cui alle presenti CE rimarranno invariate per 12 mesi dalla data di attivazione della somministrazione con Kienergia. Allo scadere di tale periodo, le Condizioni Economiche potranno essere modificate da Kienergia, secondo le modalità riportate nell'art. 10.3 delle CGC.

ALTRE CARATTERISTICHE

Nessuna

*Escluse imposte e tasse

ALTRE INFORMAZIONI

RECLAMI, RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DIRITTI DEL CONSUMATORE

Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a Kienergia srl, Via Massimo Rinaldi 2C-2D, Rieti (RI), 02100, tramite la pagina www.kienergia.it o inviando un fax al numero 0280886873 eventualmente utilizzando l'apposito modulo disponibile alla medesima pagina. Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi), il codice POD/PDR (o, ove non disponibile, il codice cliente) e una breve descrizione dei fatti contestati. Il Cliente potrà ricorrere al servizio conciliazione clienti energia istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico, disponibile sul sito internet www.arera.it nonché alle ulteriori procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie secondo le modalità previste dalla normativa applicabile. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Qualora il Contratto sia stato concluso fuori dai locali commerciali di Kienergia o mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio online o telefonicamente), il Cliente potrà esercitare il proprio diritto di ripensamento, anche con riferimento ad una sola somministrazione, senza sostenere alcun onere aggiuntivo né obbligo di motivazione, entro 14 (quattordici) giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione a Kienergia mediante raccomandata A/R o via fax ai recapiti indicati per i reclami eventualmente compilando il modulo ripensamento disponibile sul sito Internet e allegato al Contratto. Se il Cliente non richiede espressamente che Kienergia avvii le attività connesse all'esecuzione del Contratto prima del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, tali attività saranno avviate solo successivamente allo scadere del predetto termine. Il Cliente che richieda l'avvio delle attività connesse all'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento potrà comunque esercitare, entro il termine, il proprio diritto di ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti da Kienergia, nonché, ove la somministrazione abbia avuto inizio, gli eventuali corrispettivi dovuti ai sensi del Contratto.

MODALITÀ DI RECESSO

Il Cliente potrà recedere dal Contratto – anche con riferimento a una sola delle somministrazioni – in conformità alle previsioni di cui alla Delibera dell'ARERA n. 302/2016/R/com. Nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, dovrà avvalersi di quest'ultimo affinché l'informazione circa il recesso pervenga a Kienergia, la quale dovrà riceverla entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. Qualora, invece, il suddetto diritto di recesso sia esercitato al fine di cessare la fornitura e i contratti ad essa collegati, il Cliente sarà tenuto ad

inoltrare la comunicazione di recesso direttamente a Kienergia con preavviso non superiore ad un mese.

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

In caso di cambio venditore, la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale, avrà indicativamente inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data di stipula del Contratto. Come previsto dalla normativa vigente, il Cliente sarà informato circa la data puntuale di attivazione della fornitura attraverso apposita comunicazione.

DATI DI LETTURA

Le fatture saranno emesse sulla base dei consumi rilevati a cura della Società di Distribuzione ovvero comunicati dal Cliente mediante autolettura, ove prevista. In assenza delle letture, le fatture saranno emesse in acconto e salvo conguaglio sui consumi stimati sulla base dei dati storici di consumo dell'utente, dell'andamento climatico, alla tipologia d'uso, nonché di eventuali altri dati in possesso di Kienergia.

RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, il Cliente sarà tenuto alla corresponsione di interessi moratori, su base annua, pari a quanto previsto all'art. 8 della delibera ARERA 229/01, ovvero dall'art. 7 della delibera ARERA 200/99, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture. Per il Cliente che abbia pagato nei termini di scadenza le fatture dell'ultimo biennio troverà applicazione, per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo, il solo interesse legale. Nel caso di omesso, parziale o ritardato pagamento degli importi fatturati, Kienergia avrà facoltà di procedere alla sospensione della somministrazione ed eventuale successiva risoluzione del Contratto, previa formale costituzione in mora del Cliente, mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo posta certificata, provvedendo ad intimare il pagamento delle fatture non pagate, ed indicando il termine ultimo di pagamento, in applicazione delle disposizioni dell'ARERA applicabili (delibera n. 258/2015/R/com per energia elettrica e ARG/gas 99/11 per gas).

OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo

Data Firma